

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 dello Statuto

Art. 1

Organismi di partecipazione

1. Il Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina istituisce, in ogni proprio Centro, i seguenti organismi di partecipazione:

- a) il Consiglio di Centro;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) il Consiglio di classe.

2. Il Consiglio di ogni singolo Centro può altresì individuare e costituire altri organismi temporanei utili per l'organizzazione ottimale dello stesso.

3. Gli organismi di partecipazione agiscono nel rispetto del progetto educativo dell'Ente e del Progetto d'Istituto approvati dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi operativi degli organi statutari dell'Ente medesimo.

Art. 2

Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio di Centro

1. Il Consiglio di Centro è composto dai seguenti membri così suddivisi:

- a) il Direttore di Centro;
- b) 2 rappresentanti dei docenti;
- c) 2 rappresentanti dei genitori;
- d) 2 rappresentanti degli studenti, coincidenti con i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale.
- e) 1 rappresentante del personale ATA.

L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori dei vari Consigli di classe. I rappresentanti degli studenti coincidono con i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale. Il rappresentante del personale ATA è eletto tra il personale in servizio presso il Centro. Le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto o in forma palese.

2. Su decisione del Consiglio di Centro, il Consiglio medesimo può essere integrato con uno o più rappresentanti del territorio.

3. Il Consiglio di Centro, che dura in carica due anni formativi, si riunisce almeno due volte all'anno, per la presentazione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa, per il suo monitoraggio e per la sua valutazione finale. Approva inoltre il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia, e fornisce pareri alla Direzione Provinciale in merito agli accordi di rete sul territorio tra istituzioni formative provinciali, nonché sugli accordi di programma e convenzioni con soggetti privati che collaborano all'attività formativa del Centro stesso.

4. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio di Centro a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori o fra i rappresentanti del

territorio.

Art. 3

Funzioni del Direttore di Centro

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Direttore di Centro, nel rispetto delle indicazioni generali impartite dal Direttore Provinciale, assicura la gestione del Centro ed è responsabile dell'attuazione del Piano dell'offerta formativa. Spettano al Direttore poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Direttore organizza l'attività educativa secondo gli obiettivi definiti nel Progetto d'Istituto.

2. Il Direttore del Centro svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) presenta al Consiglio di Centro il Piano dell'offerta formativa del Centro e lo informa dell'andamento dello stesso;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali assegnate;
- e) coordina lo Staff del Centro;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il buon funzionamento del Centro, anche su delega espressa da parte del Direttore Provinciale.

3. Il Direttore del Centro convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, stabilendone l'ordine del giorno, salvo possibilità di delega a persona di sua fiducia.

Art. 4

Composizione e funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nel Centro.

2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno formativo ed è presieduto dal Direttore del Centro.

3. Il Collegio dei docenti ha compiti di proposta in merito alla programmazione, all'indirizzo ed ai criteri di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la proposta di programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dai vigenti ordinamenti e con le linee di indirizzo stabilite nel Progetto educativo dell'Ente;
- c) la proposta della parte didattica del Piano dell'offerta formativa;
- d) le proposte in materia di didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il Progetto educativo dell'Ente;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

Art. 5

Composizione e funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe. E' integrato, di norma per una volta a quadrimestre, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti.

2. I componenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con elezioni a scrutinio segreto o in forma palese; tale elezione deve avvenire entro due mesi dall'inizio delle lezioni.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

4. Il Consiglio di classe è presieduto dal Direttore del Centro, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Piano dell'offerta formativa, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

5. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'Istituto e della programmazione didattica ed educativa contenuta nel Piano dell'offerta formativa; la funzione valutativa avviene con la sola presenza della componente docenti.

Art. 6

Iscrizione degli studenti

1. L'iscrizione degli studenti alle attività di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione è accolta, secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e provinciali, normative ed amministrative in materia.

2. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, definiti in base alla programmazione provinciale, il Consiglio Direttivo dell'Ente determina in via preventiva i criteri per l'individuazione degli studenti ammessi alla frequenza, nel rispetto delle relative disposizioni provinciali. La deliberazione, adottata nel rispetto dei tempi compatibili con le conseguenti decisioni degli aspiranti frequentanti e dei loro genitori, è resa pubblica nelle forme definite per la pubblicità degli atti.

3. E' assicurata la parità di trattamento a tutti gli studenti e l'assenza di discriminazione di alcun tipo.

4. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo e interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia.